



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

## **ORDINANZA N. 113 DEL 23/12/2022**

SETTORE: AREA 3 - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - GESTIONE RIFIUTI, PULIZIA E SPAZZAMENTO FINO AL 30/06/2023</b>
-----------------	--

### **IL SINDACO**

**Visto** l'istituto della proroga tecnica disciplinato all'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

**Visto** che la scrivente Amministrazione non ritiene sussistenti le condizioni per il ricorso al predetto istituto di proroga tecnica, e pertanto a partire dal mese di marzo 2022 ha dato corso agli adempimenti per la redazione della documentazione di gara al fine di procedere a bandire autonoma procedura aperta per individuazione di nuovo contraente per lo svolgimento del servizio integrato di igiene urbana come da disposizioni Arera nell'allegato A del TQRIF;

**Considerato** tuttavia che la documentazione di gara di cui sopra deve obbligatoriamente tenere conto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi di cui alla gazzetta ufficiale del 5 agosto 2022 sul quale è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022;

**Considerato** altresì che il suddetto provvedimento, il quale abroga le disposizioni di cui al precedente DM del 13 febbraio 2014 per ciò che riguarda l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è entrato in vigore il 3 dicembre 2022 e pertanto la gara non avrebbe comunque potuta essere avviata prima del 3 dicembre 2022;

**Considerato** inoltre che, nelle more della predisposizione da parte della scrivente Amministrazione della lex specialis di gara *ut supra* richiamata, in data 6 ottobre 2022 è avvenuta una prima convocazione da parte di Città Metropolitana, presso la Sala Consiliare del Comune di Chiavari, durante la quale l'Ente sovraordinato ha comunicato ai Comuni facenti parte del Bacino del Tigullio di aver intrapreso le operazioni di indizione di apposita gara finalizzata all'affidamento del servizio integrato di igiene urbana mediante commissione delle attività di progettazione, di cui è stato redatto apposito verbale conservato agli atti;

**Visto** che, dopo un corposo scambio di corrispondenza seguito alla sopra richiamata convocazione, tramite posta protocollata integralmente conservata agli atti d'ufficio, nonché numerosi confronti tramite videoconferenza, è stata inoltrata quale allegato del verbale della sopra richiamata *“Conferenza di coordinamento del Bacino Rifiuti – Bacino rifiuti della fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale ed orientale”* del 6 ottobre 2022, apposita nota tecnica con la quale Città Metropolitana indica le modalità di prosecuzione dei contratti di gestione del servizio di igiene



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

urbana, con esso intendendosi sia il servizio di raccolta e gestione rifiuti sia quello di pulizia e spazzamento, qualora l'affidamento a livello di bacino non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2022;

**Considerato** altresì che con tale nota viene preliminarmente richiamata la L.R. n.22 del 29 dicembre 2021 ("Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024") la quale all'art. 42 (Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani) dispone che:

*"1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova o i comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.*

*2. In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.*

*3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022.*

*4. Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli comuni limitatamente al territorio di competenza";*

**Considerato** infine che la medesima nota in chiusura riporta:

*"Tutte le altre Amministrazioni potranno esercitare la proroga tecnica secondo le clausole eventualmente presenti nei contratti da loro sottoscritti.*

*Qualora le Amministrazioni non intendano avvalersi del predetto istituto, stante il sopra citato divieto di disporre nuovi affidamenti limitati al singolo territorio comunale, le medesime dovranno comunque assicurare la continuità del servizio tramite adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente, la quale ultima dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che hanno portato all'applicazione di tale eccezionale strumento a fronte della possibilità di esercitare apposita proroga prevista nella documentazione contrattuale";*

**Preso atto** che, come sin da principio affermato, la scrivente Amministrazione non ritiene sussistenti i requisiti per poter procedere con l'istituto della proroga tecnica di cui all'art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016;

**Ravvisati** tuttavia sussistenti i requisiti stabiliti dall'art 54 nella misura in cui *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";*

**Considerato** che il servizio di igiene e decoro urbano, il quale comprende lo spazzamento delle strade, la cura dei parchi e dei giardini, le operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, rientra tra i servizi pubblici essenziali che ogni Comune deve garantire ai propri cittadini essendo direttamente correlato all'igiene ed alla sanità pubblica;

**Considerato** pertanto che non può evidentemente ammettersi alcuna interruzione del servizio di igiene urbana, configurandosi essa quale minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana a fronte delle intuibili gravissime conseguenze dannose che l'interruzione comporterebbe sul piano



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

igienico-sanitario, in particolare, e su quello ambientale, in generale, oltre che complessivamente sulla vita dei cittadini;

**Considerato** altresì che, oltre alla disposizione già richiamata dell'art. 54 TUEL, spetta al Sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica, a norma dell'art. 32 della Legge n. 833 del 1978;

**Ritenuto** pertanto, a fronte di tutto quanto sopra espresso, necessaria l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente al fine di consentire la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio di igiene urbana, intesa sia come raccolta e gestione dei rifiuti urbani sia come pulizia e spazzamento del territorio comunale;

## ORDINA

A:

- Dock's Lanterna Spa, C.F. - P.IVA 02315050100, avente sede in Genova, Via Corsica n. 21/6, quale attuale gestore del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché gestore del Centro di raccolta e pretrattamento dei rifiuti;
  - Cooperativa Sociale a r.l. – Pellicano Verde O.N.L.U.S., C.F. e P.IVA 01351020993, con sede in Via Remolari 9, 16043 Chiavari, quale attuale gestore del servizio di pulizia e spazzamento ad integrazione dei netturbini comunali,
- la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio svolto, alle medesime condizioni e con le stesse caratteristiche dell'attività attualmente svolta, per ragioni di tutela dell'igiene e sanità pubblica nonché di del decoro urbano, fino al perfezionamento della procedura di affidamento a nuovo gestore posta in essere da Città Metropolitana o, comunque, fino al **30 giugno 2023**;

## DISPONE

- che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio del Comune di Santa Margherita Ligure per minimo 90 giorni.
- La notifica a mezzo pec di una copia della presente ordinanza a:
  - Docks Lanterna Spa, C.F. - P.IVA 02315050100, avente sede in Genova, Via Corsica n.21/6;
  - Cooperativa Sociale a r.l. – Pellicano Verde O.N.L.U.S., C.F. e P.IVA 01351020993, con sede in Via Remolari 9, 16043 Chiavari;
  - Polizia Locale di Santa Margherita Ligure;

## AVVERTE

che in caso di inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del C.P., salvo ogni altro provvedimento.

La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tutela Ambiente sono incaricati del controllo sull'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza.



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

## **IL SINDACO**

PAOLO DONADONI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*